



COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 458 DEL 30-09-2026

Ufficio: DIRIGENTE - POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ORDINANZA SULLA DISCIPLINA DEL TRAFFICO E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE - "FINALE CRITERIUM VENETO MEDIOFONDO 100 KM" - CAORLE 03 OTTOBRE 2026.

Il Responsabile del Settore Polizia Municipale

Considerato che nel giorno 03 ottobre 2026, avrà luogo una manifestazione ciclistica competitiva denominata **"FINALE CRITERIUM VENETO MEDIOFONDO 100 KM"** che interesserà alcune aree di circolazione stradale del centro abitato di Caorle con la partecipazione di numerosi atleti amatoriali;

Vista

- L'istanza presentata dall'associazione A.S.D. CICLISTI VENETI tesa alla realizzazione di una manifestazione ciclistica composta da una pedalata cicloturistica nell'ambito delle strade del Comune di Caorle e una competizione ciclistica ricadente nei territori dei Comuni di Caorle, San Stino di Livenza, Torre di Mosto ed Eraclea, denominata "FINALE CRITERIUM VENETO MEDIOFONDO 100 KM", acquisita agli atti di questo Comando con prot. n. 32348 del 03 settembre 2026;
- L'ordinanza della Prefettura di Venezia Ufficio Territoriale del Governo Area III bis fasc.4815/2026 w.a. assunta agli atti di questo Comando con prot. n. 35249 in data 24 settembre 2026;
- l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata "finale criterium veneto mediofondo 100 KM" accordata con determinazione dirigenziale n. 2471/2026, acquisita agli atti di questo Comando con prot. n. 35130 del 24 settembre 2026, della Città Metropolitana di Venezia, al Presidente e legale rappresentante della A.S.D. CICLISTI VENETI, con sede in Pramaggiore, Via Lison n. 3 organizzatrice dell'evento;
- la dichiarazione della compagnia assicurativa Easy Care P.I. 02067130563 relativa alla copertura assicurativa, polizza RCM24012, dei partecipanti alla competizione, acquisita agli atti di questo Comando con prot. n. 32348 del 03 settembre 2026;

Considerato

- che poco prima della partenza della corsa ciclistica competitiva di cui trattasi si svolgerà anche una manifestazione ciclistica non competitiva che interesserà le strade del Comune di Caorle;
- che la manifestazione in argomento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Caorle acquisito agli atti di questo Comando con prot. n. 32696 del 07 settembre 2026;

Rilevato dalla citata autorizzazione e dalle richieste degli organizzatori che le aree di circolazione stradale interessate dalla gara non competitiva, ricadenti all'interno del centro abitato di Caorle sono le seguenti:

- Strada Traghete, Corso Chiggiato, Largo Europa, Strada Nuova, Piazza Papa Giovanni XXIII, Fondamenta Pescheria, Via delle Cape, Via L. dal Moro, Piazza S. Antonio, Viale S. Margherita, Via G. Gozzi, Via Dante Alighieri, Via Marconi, Via Roma, Via Madonna dell'Angelo, Salita dei Fiori, Piazza Veneto, Via del Mare, Lungomare Trieste, Via Milano, Corso Chiggiato, Via Firenze;

Rilevato dalla citata autorizzazione e dalle richieste degli organizzatori che le aree di circolazione stradale interessate dalla gara competitiva, ricadenti interamente all'interno del centro abitato di Caorle e non facenti parte di strade extraurbane sono le seguenti:

- Strada Traghete, Corso Chiggiato, Largo Europa, Largo Negrelli;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione sportiva, delle persone e la conservazione delle cose, adottare la sospensione del traffico veicolare sui tratti di strada afferenti esclusivamente al territorio del Comune di Caorle interessati dal passaggio della predetta corsa ciclistica;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 9, 21, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 157, 158 e 159 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto

- il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" approvato con deliberazione del C.C. n. 77 del 21 dicembre 2020 e ss.mm.ii.;

Ritenuta la propria competenza,

PRENDE ATTO

della manifestazione sportiva non competitiva di cui trattasi e

ORDINA

per le ragioni in premessa, quanto segue:

1) il giorno sabato 03 ottobre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle operazioni logistiche connesse all'organizzazione della manifestazione è

vietata la sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata di tutti i veicoli, esclusi quelli al servizio della manifestazione sul tratto di Strada Traghetè ambo i lati compreso tra Via Firenze e Corso Chiggiato;

2) il giorno sabato 03 ottobre 2026 dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e comunque fino al termine delle operazioni logistiche connesse all'organizzazione della manifestazione la circolazione potrà essere sospesa momentaneamente per il tempo strettamente necessario per consentirne l'effettuazione;

3) il giorno sabato 03 ottobre 2026 dalle ore 14:00 alle ore 14:20 e comunque fino al termine del transito dei partecipanti alla manifestazione cicloturistica è sospesa la circolazione veicolare e pedonale, limitatamente durante il passaggio dei ciclisti partecipanti alla manifestazione nei tratti di strada interessati:

- **Strada Traghetè, Corso Chiggiato, Largo Europa, Strada Nuova, Piazza Papa Giovanni XXIII, Fondamenta Pescheria, Via delle Cape, Via L. dal Moro, Piazza S. Antonio, Viale S. Margherita, Via G. Gozzi, Via Dante Alighieri, Via Marconi, Via Roma, Via Madonna dell'Angelo, Salita dei Fiori, Piazza Veneto, Via del Mare, Lungomare Trieste, Via Milano, Corso Chiggiato, Via Firenze;**

4)I ciclisti partecipanti alla manifestazione dovranno essere sempre scortati da personale tecnico dell'organizzazione munito dei previsti dispositivi di sicurezza così come riportato nell'autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia n. 2471/2026;

5) Dalle ore 14:20 alle 17:30 è sospesa la circolazione sulle seguenti vie: Strada Traghetè, Corso Chiggiato, Largo Europa, Largo Negrelli;

6) In particolare, la sospensione della circolazione si intende vigente nel momento in cui transita il gruppo di ciclisti compresi tra l'autovettura che apre la corsa con il cartello "Inizio gara ciclistica" ed il veicolo che chiude il gruppo di partecipanti con il cartello "Fine gara ciclistica", così come previsto dall'autorizzazione della Città Metropolitana di Venezia Città Metropolitana di Venezia n. 2471/2026 e dall'ordinanza di sospensione della circolazione della Prefettura di Venezia Fascicolo 4815/2026 w.a., dall'art. 9 del C.d.S. e dal Disciplinare per le scorte tecniche D.M. 27 novembre 2002 e s.m.i.

7) Durante la sospensione del traffico apposite deviazioni, ove attuabili, saranno operate in loco dal personale incaricato alla viabilità;

8) Il gruppo organizzatore dovrà coadiuvare gli organi di vigilanza mettendo a disposizione un numero adeguato di persone che dovranno indossare un indumento ad alta visibilità e dovranno essere dotate di idonea attrezzatura;

9) L'organizzazione dovrà garantire la presenza delle chiusure stradali e delle separazioni corsie mediante coni segnaletici/jersey e dei relativi materiali necessari, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle gare.

DURANTE IL PERIODO DI SOSPENSIONE O LIMITAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE:

1. È vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia e nel tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione);

2. È fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti;

3. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza del personale dell'organizzazione;

4. È fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

In caso di inottemperanza alle prescrizioni sopra riportate saranno applicate le sanzioni previste dal C.D.S., con segnalazione delle stesse all'organo che rilascia l'autorizzazione all'intera manifestazione.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le misure idonee e le cautele al fine di evitare pericoli per i concorrenti della manifestazione, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e di pronto soccorso.

Sono, altresì, esentati dalla sospensione i veicoli partecipanti alla manifestazione di cui trattasi e/o al servizio della stessa.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, segnalazioni del personale addetto alla regolazione del traffico e, se necessario, da apposita segnaletica apposta dal Settore Servizi Tecnici cui la presente viene trasmessa per i provvedimenti di competenza.

Il personale di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

È sospesa, per il periodo sopra menzionato, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte e non si sostituisce agli stessi; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7.8.1990, n. 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa potrà presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, ex d.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e ss.mm.ii., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza a:

A.S.D. Ciclisti Veneti
Settore Tecnico Comune Caorle
Prefettura di Venezia
Città Metropolitana di Venezia
Commissariato di Portogruaro
Commissariato di Jesolo
Sala Operativa VV.FF. Mestre 115
Comando Stazione Carabinieri di Caorle

Comando Stazione Carabinieri di S. Stino di Livenza
Comando stazione Carabinieri di Portogruaro
Comando Tenenza Guardia di Finanza di Caorle
Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Caorle
Guardia Costiera Caorle
Centrale Operativa del servizio 118 di Mestre
ULSS n. 4 Veneto Orientale
Punto di Primo Intervento dell'ULSS n. 4 di Caorle
A.T.V.O. di San Donà di Piave
Ufficio Turismo di Caorle
Comune di San Stino di Livenza
Comune di Eraclea
Comune di Torre di Mosto

**Il Responsabile del Settore
MAZZUIA ENRICO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i; e norme collegate e depositato presso la sede del
Comune di Caorle.